ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo"



Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato

Via Umberto Giordano, 4 45018 Porto Tolle (Ro) - Tel. 0426 81146 Codice Meccanografico RORI002012

Istituto Professionale Settore Servizi

Via San Francesco, 33 45011 Adria (RO) - Tel. 0426 21178 Codice Meccanografico RORC002019 Codice Meccanografico RORC00250N

Istituto Tecnico Settore Economico

Via Marconi, 1/11 45014 Porto Viro (Ro) - Tel. 0426 321876 / 321877 Codice Meccanografico ROTD00201L

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

(<mark>delibera n. 04/2023 del consiglio di istituto n. 02/2023 del 27 marzo 2023</mark>)

Art. 1

(Principi generali di ordine e comportamento corretto)

- 1. La comunità scolastica promuove la libera espressione della personalità di tutte le persone coinvolte nei percorsi di apprendimento all'interno di un ambiente regolato secondo i seguenti principi:
- rispetto della sicurezza personale e collettiva;
- rispetto della privacy, della riservatezza, della reputazione, delle relazioni;
- rispetto della persona umana in generale, di tutte le individualità, di tutte le differenze, di tutte le diverse sensibilità;
- rispetto dei tempi e degli spazi dedicati all'attività scolastica;
- rispetto del lavoro e dello studio, intesi come virtù, come diritto e come dovere;
- rispetto degli oggetti e delle attrezzature, indipendentemente dal valore.
- 2. La gravità della violazione disciplinare si valuta nella misura in cui il comportamento influisca negativamente sulla sfera individuale delle altre persone e sul funzionamento ordinato dell'istituzione scolastica. Nella valutazione si distingue tra comportamenti colposi e dolosi; si attribuisce particolare gravità al reiterarsi di comportamenti già sanzionati.
- 3. Le sanzioni disciplinari sono in ogni caso da considerare interventi educativi che tendono al ristabilirsi del più adeguato e proficuo proseguimento del percorso scolastico. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno il dovere collaborare al superamento delle situazioni conflittuali.
- 4. L'allontanamento definitivo dalla comunità scolastica o la mancata ammissione alla classe successiva per insufficiente voto di comportamento sono provvedimenti straordinari adottati in caso di eventi di gravissima rilevanza oppure in caso di reiterazione pervicace di comportamenti inammissibili nell'ambiente scolastico.
- 5. La disciplina scolastica non è incentrata su meccanismi di applicazione automatica di provvedimenti e sanzioni. Tutti gli interventi sono ampiamente individualizzati e personalizzati, tengono conto delle circostanze, delle condizioni ambientali, del percorso delle persone coinvolte, di eventuali vie alternative per il riconoscimento delle responsabilità, per il ravvedimento e la riabilitazione.
- 6. La responsabilità è individuale ed in generale non è ammesso trasferire le colpe dai singoli ai gruppi o alle classi. Le eccezioni a tale principio sono riconducibili alle seguenti:
- in presenza di comportamenti particolarmente scorretti da parte di alcuni individui, e in mancanza di altre soluzioni, potranno essere sospese le attività (palestra, laboratorio, viaggi) per intere classi;
- in caso di danni alle attrezzature il Dirigente Scolastico potrà accettare che il risarcimento venga raccolto e gestito a cura dell'intera classe.

7. Nelle attività di laboratorio si richiede che lo studente adotti un comportamento professionalmente irreprensibile, in mancanza del quale viene disposta l'immediata esclusione dalle attività e la conseguente votazione negativa nella materia.

Dove possibile agli studenti sono assegnate postazioni di laboratorio fisse e non sono ammessi spostamenti non autorizzati. Al termine della lezione di laboratorio lo studente ha la responsabilità di riordinare e pulire la propria postazione secondo le indicazioni degli insegnanti e dell'assistente tecnico. La mancata pulizia/riordino della propria postazione potrà essere sanzionata, secondo la valutazione del docente, come grave insufficienza nella votazione della materia laboratoriale, in quanto indice di scarsa prestazione professionale.

- 8. I dispositivi elettronici in generale e gli smartphone in particolare possono essere di notevole disturbo alla lezione e possono essere utilizzati per commettere gravi atti ai danni delle persone. E' richiesta quindi particolare attenzione a studenti e docenti:
- a. All'inizio della lezione gli studenti devono **depositare i telefonini spenti sulla cattedra** oppure su altra superficie appositamente predisposta. Il telefonino potrà essere prelevato solo durante la ricreazione ed al termine delle lezioni. Il telefonino non può essere lasciato nella borsa. Il telefonino non può essere prelevato quando è concessa l'uscita temporanea dall'aula.
- b. E' vietato portare a scuola **cuffie audio** e **smartwatch**. Si invitano le famiglie ad assicurarsi che tali dispositivi vengano lasciati a casa in quanto non possono essere di alcuna utilità durante le lezioni.
- c. E' vietato **ricaricare il telefonino** ed altri dispositivi a scuola.
- d. E' vietato fare **fotografie, video oppure registrazioni audio** in ogni momento della permanenza a scuola.

La pubblicazione e la diffusione di registrazioni, video o foto che comportino la violazione della riservatezza delle persone è un reato che comporta la denuncia alle autorità ed eventualmente la richiesta del pagamento dei danni. In tal caso l'atto è considerato come una grave violazione dell'integrità personale e la sanzione disciplinare scolastica è equiparata a quella della violenta aggressione fisica.

Si specifica inoltre che il possesso e l'utilizzo del telefonino potrà, in molti casi, essere riconosciuto come elemento aggravante in caso di sanzioni relative ad altre violazioni del regolamento.

Art. 2

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che configurano una violazione dei doveri stabiliti nell'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con il D.P.R.24 giugno 1988 n.249 (G.U. Serie Generale n.175 del 24-06-98) e successive modificazioni, ed in particolare:

- a) le reiterate e non adeguatamente giustificate entrate nell'Istituto oltre l'orario di inizio delle lezioni;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti in merito all'organizzazione dell'attività scolastica e alla sicurezza;
- c) tutti i comportamenti tenuti in classe, in altri locali dell'Istituto, ovvero nel corso di attività scolastiche che si svolgono al di fuori dell'istituto, che ostacolino e rendano difficile il regolare svolgimento dell'attività didattica oppure distolgono l'attenzione della classe dai propri impegni;
- d) il mancato rispetto della pulizia degli ambienti scolastici e l'imbrattamento dei locali dell'Istituto;
- e) il danneggiamento colposo o doloso dell'arredo scolastico, delle strutture e delle attrezzature di cui è dotato l'Istituto;
- f) il mancato rispetto, anche formale, nei confronti dei docenti, del personale non docente o di altri allievi, ovvero comportamenti che, seppur non diretti ad alcuna persona in particolare, si evidenzino come manifestazioni comportamentali o verbali non conformi al rispetto del decoro scolastico.
- g) atti di violenza fisica o morale nei confronti delle persone.
- h) utilizzo irregolare di telefonini e dispositivi elettronici.
- i) violazione del divieto di fumare
- j) altri comportamenti illeciti previsti dal codice penale o comportamenti che comportino la necessità di misure cautelari urgenti.

Art. 3 Sanzioni

1. I comportamenti di cui all'art. 2 sono sanzionati secondo la seguente scansione:

Corrispondenza tra comportamento scorretto e sanzione.

Comportamento scorretto	Sanzione Disciplinare stabilita dal regolamento
art. 2 c. 1 a) le reiterate e non adeguatamente giustificate entrate nell'Istituto oltre l'orario di inizio delle lezioni;	nota nel registro di classe ed eventualmente nel libretto personale dell'alunno per l'opportuna comunicazione alla famiglia

art. 2 c. 1 b)

il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti in merito all'organizzazione dell'attività scolastica e alla sicurezza

nota nel registro di classe; in caso di recidiva, ovvero di ripetute ammonizioni individuali, potrà essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di giorni tre

art. 2 c. 1 c)

tutti i comportamenti tenuti in classe, in altri locali dell'Istituto, ovvero nel corso di attività scolastiche che si svolgono al di fuori dell'istituto, che ostacolino e rendano difficile il regolare svolgimento dell'attività didattica oppure distolgono l'attenzione della classe dai propri impegni

nota nel registro di classe; in caso di recidiva, ovvero di ripetute ammonizioni individuali, potrà essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di giorni tre

_ _ _

nei casi più gravi l'obbligo per l'allievo di recuperare l'attività didattica non svolta o interrotta

art. 2 c. 1 d)

il mancato rispetto della pulizia degli ambienti scolastici e l'imbrattamento dei locali dell'Istituto nota nel registro di classe; in caso di recidiva, ovvero di ripetute ammonizioni individuali, potrà essere applicata la sanzione della sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di giorni due

nei casi più gravi , previa comunicazione alla famiglia, addebito delle spese di ripristino e/o obbligo per il responsabile di trattenersi in Istituto oltre la fine dell'orario scolastico ripristinare la pulizia e il decoro degli ambienti

art. 2 c. 1 e)

il danneggiamento colposo o doloso dell'arredo scolastico, delle strutture e delle attrezzature di cui è dotato l'Istituto colposo: sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni.

doloso: sospensione dalle lezioni da due fino ad un massimo di dieci giorni.

addebito delle spese di ripristino

art. 2 c. 1 f)

il mancato rispetto, anche formale, nei confronti dei docenti, del personale non docente o di altri allievi, ovvero comportamenti che, seppur non diretti ad alcuna persona in particolare, si evidenzino come manifestazioni comportamentali o verbali non conformi al rispetto del decoro scolastico

sanzionato con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quattordici giorni

art. 2 c. 1 g) atti di violenza fisica o morale nei confronti delle persone (maltrattamenti, percosse, ingiuria, diffamazione)	sanzionato con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quattordici giorni in caso di reiterazione o gravità tale da richiedere l'attivazione di misure cautelari, convocazione d'urgenza del Consiglio d'Istituto per l'ipotesi di sospensione di più di quattordici giorni
art. 2 c. 1 h) Lo studente non deposita il telefonino sulla cattedra.	
art. 2 c. 1 h) Lo studente indossa cuffie audio oppure utilizza uno smartwatch o un altro dispositivo connesso	nota sul registro elettronico; in caso di più note, sospensione da uno fino a tre giorni.
art. 2 c. 1 h)	
Lo studente ricarica il telefono o altri dispositivi a scuola	
art. 2 c. 1 h)	sospensione da uno fino a tre giorni
art. 2 c. 1 h) Scattare fotografie, girare video, effettuare registrazioni audio in ambito ristretto con persone consenzienti ma senza l'autorizzazione dell'insegnante	sospensione da uno fino a tre giorni
Scattare fotografie, girare video, effettuare registrazioni audio in ambito ristretto con persone consenzienti ma	sospensione da uno fino a tre giorni sospensione da due fino a quattordici giorni
Scattare fotografie, girare video, effettuare registrazioni audio in ambito ristretto con persone consenzienti ma senza l'autorizzazione dell'insegnante	

art. 2 c. 1 j)

altri comportamenti illeciti previsti dal codice penale o comportamenti che comportino la necessità di misure cautelari urgenti se non caratterizzati dalla lieve entità:

convocazione d'urgenza del Consiglio di Istituto per la valutazione del caso: sospensione da 1 a 15 giorni o allontanamento dalla comunità scolastica.

eventuali ulteriori misure cautelari del Dirigente Scolastico

Art. 4

Organi competenti ad irrogare le sanzioni.

- 1. Le note disciplinari sono irrogate dai docenti (anche se non in orario con la classe) oppure dal Dirigente Scolastico, sentite le eventuali ragioni addotte dalla persona sanzionata. La nota disciplinare deve attribuire un preciso fatto ad una precisa persona, in un tempo e luogo specificati. Il registro elettronico consente il deposito di fatti di minore rilevanza con le "annotazioni" ed i "richiami".
- 2. Le sospensioni (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica) da 1 giorno a 14 giorni sono irrogate dal Consiglio di classe, convocato dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di classe è convocato nella configurazione completa di tutte le sue componenti ma non in forma di collegio perfetto. Tutti i componenti del Consiglio di classe hanno eguale diritto di voto. Lo studente sottoposto a giudizio e/o il suo genitore hanno il dovere di astenersi dalla partecipazione, allontanandosi dall'aula al momento della decisione.

In via ordinaria la riunione del Consiglio di classe prevede il seguente ordine del giorno:

- 15 minuti per la discussione del caso
- 15 minuti dedicati all'audizione in difesa dell'accusato, accompagnato dai genitori e con il diritto di depositare memorie scritte.
- prosecuzione della riunione a porte chiuse per deliberare il provvedimento disciplinare o archiviazione.
- delega al Dirigente per l'esecuzione della sanzione.

Il Dirigente Scolastico conduce la riunione verificando la possibilità di giungere ad una deliberazione ampiamente condivisa, approvata con larga maggioranza o unanimità.

Le comunicazioni relative al procedimento disciplinare sono trasmesse agli interessati tramite bacheca del registro elettronico.

- 3. Le sospensioni (allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica) di più di 14 giorni sono irrogate dal Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico. Per quanto applicabile si adottano le medesime modalità descritte al comma 2.
- 4. L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 5

Conversione delle sanzioni

1. La sanzione della sospensione può essere convertita, su richiesta dello studente o, se minorenne, dei genitori, in attività in favore della comunità scolastica da svolgersi, per un periodo corrispondente a quello della sospensione stessa, in orario extra-scolastico ovvero durante i periodi di interruzione dell'attività didattica. La richiesta può essere accolta dal Dirigente Scolastico dopo aver valutato preventivamente la concreta possibilità di vigilare adeguatamente sull'alunno e sulla sua sicurezza nel tempo di permanenza a scuola.

Art. 6

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione disciplinare di cui all'art.6.

Art.7

Commissione disciplinare

- 1. La Commissione disciplinare, come suggerito nella N.M. prot. n°3602/PO del 31/07/2008, è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta da membri designati dal Consiglio d'Istituto, tra i propri componenti, secondo la seguente composizione: un alunno, un genitore e un docente.
- 2. Le delibere della Commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.8

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di approvazione.